

**Direzione Regionale:** TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G07604 del 19/06/2015

Proposta n. 9321 del 12/06/2015

**Oggetto:**

PONTINA AMBIENTE S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Complesso impiantistico costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e da annessa discarica di servizio - Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio di un nuovo invaso di discarica denominato "VII invaso" in comune di Albano Laziale località Cecchina (Roncigliano) – Adeguamento d'ufficio delle condizioni per la gestione dei rifiuti con sostituzione del paragrafo A1 dell'Allegato tecnico alla Determinazione B3695 del 13/8/2009.

Oggetto: PONTINA AMBIENTE S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Complesso impiantistico costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e da annessa discarica di servizio - Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio di un nuovo invaso di discarica denominato “VII invaso” in comune di Albano Laziale località Cecchina (Roncigliano) – Adeguamento d’ufficio delle condizioni per la gestione dei rifiuti con sostituzione del paragrafo A1 dell’Allegato tecnico alla Determinazione B3695 del 13/8/2009.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO,  
URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti” all’Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

PREMESSO che:

- la Pontina Ambiente S.r.l. in data 05/02/2007 prot.n. 33, acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 304/CR del 22/02/2007, ha presentato “*Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale*” (A.I.A.), ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 59/05, “*concernente il complesso impiantistico per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di R.S.U. e assimilati in Località Cecchina – Albano Laziale*”, successivamente integrata con la nota prot.n.327 del 28/12/2007, acquisita al protocollo dell’allora Commissario Regionale per l’Emergenza Rifiuti con n. 01/RUP del 02/01/2008, “*Integrazione della ns precedente istanza del 05/02/2007 con modifica del progetto per la realizzazione del VII invaso della discarica sita in Albano Laziale, loc. Cecchina (Roncigliano) al servizio del contiguo impianto di trattamento meccanico biologico di RSU e assimilabili ubicato in Comune di Albano Laziale in località Cecchina*”;
- con nota 583/RUP del 21/05/2008 è stata data comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 7 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 110435 del 12/6/2009 è stato reso, a seguito della conclusione della conferenza dei servizi, il provvedimento favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. a favore della Pontina Ambiente s.r.l.;
- con Determinazione B3695 del 13/8/2009 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale alla PONTINA AMBIENTE S.r.l. per la realizzazione e messa in esercizio di un nuovo invaso di discarica denominato “VII invaso” del complesso impiantistico costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e da annessa discarica di servizio in comune di Albano Laziale in località Cecchina;

PRESO ATTO che:

- il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 1 e 6 lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, obbliga al trattamento preventivo dei rifiuti prima del loro conferimento in discarica;
- con riferimento alle procedure amministrative relative all’adeguamento delle AIA relative a ciascun impianto con nota prot. GR66614 del 4/2/2014 tutti gli impianti di discarica del Lazio sono stati diffidati a non accettare i rifiuti urbani indifferenziati se non preventivamente sottoposti al necessario e corretto trattamento;

- con nota prot. 719627 del 29/12/2014 questa Regione si era impegnata a modificare le Autorizzazioni Integrate Ambientali in tal senso, cioè eliminando i codici CER 20 dai rifiuti in ingresso e destinati a operazioni D1, sia per i procedimenti di riesame o rinnovo in atto a conclusione degli stessi sia per le altre autorizzazioni per le quali l'aggiornamento avverrà d'ufficio entro il 30/6/2015.

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

ATTESO che con nota prot. 319567 del 12/6/2015 si è dato avviso alla Società interessata della modifica d'ufficio delle proprie Autorizzazioni;

RITENUTO, per quanto sopra, eliminare dall'elenco dei codici CER dei rifiuti in ingresso, richiamati nel paragrafo A1 - condizioni per la gestione dei rifiuti tutti quelli dell'Allegato Tecnico alla Determinazione B3695 del 13/8/2009, appartenenti alla famiglia 20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata ed i capoversi in contrasto con la normativa ed il Piano dei Rifiuti vigente;

VISTO l'allegato Nuovo A1 – Condizioni per la gestione dei rifiuti

RITENUTO modificare la Determinazione B3695 del 13/8/2009 sostituendo integralmente il paragrafo A1 Condizioni per la gestione dei rifiuti dell'Allegato Tecnico con il citato Nuovo A1 – Condizioni per la gestione dei rifiuti parte integrante del presente provvedimento

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa che integralmente si richiama,

di modificare l'Autorizzazione Integrale Ambientale resa con Determinazione n. B3695 del 13/8/2009 alla PONTINA AMBIENTE S.r.l.; C.F. e P.IVA 04941531008, con sede legale in via Pontina n° 543, 00128 Roma per l'esercizio di un nuovo invaso di discarica denominato "VII invaso" in comune di Albano Laziale località Cecchina (Roncigliano) nel complesso impiantistico costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e da annessa discarica di servizio secondo tutto quanto indicato nell'Allegato denominato Nuovo A1 – Condizioni per la gestione dei rifiuti, parte integrante del presente atto, fermo restando quanto prescritto e previsto nella medesima Determinazione B3695 del 13/8/2009.

L'Autorizzazione Integrale Ambientale potrà essere oggetto di riesame da parte di questa Autorità competente, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per quanto non modificato dal presente atto resta fermo quanto stabilito dalla autorizzazione rilasciata con Determinazione n. B3695 del 13/8/2009 e s.m.i di cui il presente provvedimento ne rappresenta l'adeguamento. Pertanto, la Pontina Ambiente s.r.l. dovrà avere cura di conservarlo e presentarlo, su richiesta degli Enti, unitamente agli stessi provvedimenti richiamati.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Pontina Ambiente s.r.l. e sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Albano Laziale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale  
Arch. Manuela Manetti

## **NUOVO A1. CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **A1. Condizioni per la gestione dei rifiuti del nuovo invaso**

Una volta realizzato, la società dovrà gestire il nuovo invaso nel rispetto di quanto di seguito riportato.

Categoria: discarica per **rifiuti non pericolosi**

Operazioni autorizzate: **D1**

Capacità totale: **500.000 m<sup>3</sup>**, pari a circa 450.000 tonnellate

**Rifiuti derivanti dal processo di trattamento dell'impianto TMB autorizzato con il presente provvedimento**

C.E.R.	Descrizione
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti)
190503	Compost fuori specifica
190599	Rifiuti non specificati altrimenti

### **Rifiuti conferibili direttamente in discarica senza ulteriori trattamenti**

C.E.R.	Descrizione
190801	Vaglio
190802	Rifiuti della eliminazione della sabbia
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

I fanghi potranno essere conferiti in discarica se resi stabilizzati e palabili.

Lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, dovrà avvenire nel rispetto di quanto riportato, relativamente alle discariche per rifiuti non pericolosi, nel D.M. 27/09/2010 – “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005*”.

La società potrà accettare i rifiuti di cui sopra ove risultino conformi ai criteri di ammissibilità per la categoria di discarica in questione a quanto stabilito nel decreto 27 settembre 2010.

## **Prescrizioni**

La Società, nelle operazioni di conferimento dei rifiuti e nel rispetto del piano di coltivazione, dovrà:

99. sottoporre a verifica gli strumenti di pesatura funzionali alla presa in carico dei rifiuti sul registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto richiamato, in materia, dal D.M. 28 marzo 2008, n. 182;
100. accettare ogni singola partita di rifiuti previo espletamento delle procedure di omologa necessarie ad identificare la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti nonché previa verifica della idoneità del processo produttivo interno a trattare gli stessi;
101. richiedere, qualora il CER non pericoloso attribuito al rifiuto presenti nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., una corrispondente voce a specchio, certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti nel rispetto della decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE;
102. prima dell'inizio dello scarico, procedere al prelievamento di apposito campione per verificare le caratteristiche del carico (colore, odore, consistenza etc.) e, in caso si presentino anomalie rispetto all'omologa effettuata, respingere il conferimento. Dell'accaduto dovrà esserne data comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio;
103. eseguire le operazioni di scarico avendo cura di limitare la diffusione di odori molesti ed evitare qualunque sversamento dei rifiuti nell'ambiente circostante; qualora dovesse verificarsi un simile evento la Società dovrà provvedere immediatamente alla delimitazione dell'area attraverso appositi presidi e, successivamente, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area interessata;
104. garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera;
105. acquisire preventivamente il nullaosta di questa Autorità competente, per l'avvio di ulteriori attività presso l'impianto ai sensi dell'art. 214, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
106. effettuare con cadenza mensile la comunicazione di cui alla lettera g, comma 3, art. 11 del D.Lgs. 36/2003;
107. acquisire le verifiche analitiche, da parte del detentore, della conformità dei rifiuti speciali ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 comma 5 del D.Lgs. 36/2003 per ciascun lotto conferito in occasione:
  - a. del primo conferimento e successivamente con cadenza annuale;

- b. ogni qualvolta intervengono modifiche sostanziali del processo di produzione tali da variare il tipo e le caratteristiche del rifiuto stesso;
- 108. conservare i campioni prelevati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre mesi. Restano in ogni caso fermi gli obblighi del gestore richiamati nell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2003;
- 109. dotarsi, direttamente o tramite convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;
- 109.1 dovrà essere verificata, con cadenza almeno semestrale, la stabilità dell'insieme terreno di fondazione – discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del D.M.LL.PP. del 01/03/1988, come modificato dal D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche delle Costruzioni, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti;
- 109.2 effettuare lo scarico dei rifiuti in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. I rifiuti dovranno essere depositati in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%;
- 109.3 procedere nella coltivazione dei rifiuti per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato della discarica. In ogni caso dovranno essere garantite pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti;
- 109.4 a fine giornata procedere alla copertura dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche;
- 109.5 prevedere apposite barriere al fine di prevenire il trasporto di materiali dal vento. Dovrà, inoltre, mantenere sempre attivi i dispositivi atti a ridurre al massimo la dispersione di polveri sia in fase di transito degli automezzi che in fase di scarico;
- 109.6 qualora necessario ed in ogni caso con cadenza trimestrale, effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione;
- 109.7 assicurare che il personale addetto alle operazioni di smaltimento sia formato tecnicamente e professionalmente in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo dei rifiuti smaltiti. In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato;
- 109.8 garantire che la viabilità interna della discarica renda agevole l'accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno;
- 109.9 nell'ambito della discarica è vietata ogni forma di cernita manuale;
- 109.10 tenere, relativamente alle operazioni di recupero, uno specifico registro di carico e scarico;
- 109.11 il flusso in uscita dalle operazioni di recupero potrà essere qualificato come materia prima seconda solo ove risponda ai criteri di cui all'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06; diversamente, dovrà essere gestito come rifiuto e trasportato presso impianti di recupero autorizzati;

Ferme restando le prescrizioni sopra richiamate, in quanto compatibili, i rifiuti sottoposti a regolamentazione da specifiche normative dovranno essere gestiti nel rispetto delle stesse e delle relative normative tecniche di riferimento. La Società, per quanto sopra non riportato, dovrà, in ogni caso, operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico - sanitaria vigente.

La società, nel rispetto del Piano Rifiuti vigente, dovrà ricevere in discarica prevalentemente i rifiuti provenienti dallo scarto e/o dai residui del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dall'ATO Roma (effettuato nel pieno rispetto di quanto indicato nella circolare MATTM prot. n. 42448/GAB del 06/08/2013 dal titolo "Termine di efficacia della circolare del Ministero dell'Ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009").

I restanti rifiuti non pericolosi, non provenienti dallo scarto e/o dai residui del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dall'ATO Roma, dovranno essere limitati al massimo del 10% della capacità totale, purché provenienti, secondo il principio di prossimità, prevalentemente da impianti localizzati all'interno del territorio provinciale o che dimostrino che non vi siano impianti idonei, in termini di distanza, più vicini rispetto a quello in questione.

Le attività di conferimento dei rifiuti provenienti dallo scarto e/o dai residui del trattamento dei rifiuti urbani dell'ATO Roma, dovrà essere in ogni caso, considerata attività principale, evasa la quale, il gestore potrà ricevere gli altri rifiuti speciali autorizzati. In nessun caso, le attività di conferimento degli altri rifiuti speciali autorizzati, dovranno interferire negativamente sul servizio svolto.